Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE**

del 20 marzo 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 79 del 21.3.2013, pag. 7)

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 82 del 22.3.2013, pag. 63 (254/2013)

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE [1], in particolare l'articolo 74, paragrafo 1, e l'articolo 132,

considerando quanto segue:

(1) In base alla revisione del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [2], eseguita a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento, è opportuno modificare diversi aspetti del regolamento.

(2) Per motivi di certezza giuridica è opportuno chiarire le conseguenze dei pagamenti tardivi all'agenzia. L'agenzia non deve rimborsare le tariffe o gli oneri pagati prima che una domanda sia stata respinta. Tuttavia, le tariffe o gli oneri pagati dopo che è stata respinta una domanda devono essere rimborsati in quanto pagamenti indebiti.

(3) Per quanto riguarda gli aggiornamenti di una registrazione relativi a richieste di riservatezza, è opportuno che le tariffe siano applicate in modo coerente, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. Per quanto riguarda gli aggiornamenti di una registrazione, diversi dagli aggiornamenti della fascia di tonnellaggio, è opportuno prevedere la possibilità per il dichiarante di richiedere un'estensione del secondo termine di pagamento della tariffa corrispondente al fine di concedere a quest'ultimo un periodo supplementare per effettuare il pagamento.

(4) Per motivi di certezza giuridica è inoltre opportuno chiarire le disposizioni esistenti sulle tariffe ridotte per richieste di riservatezza presentate come domande congiunte o dai dichiaranti capofila.

[1] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
[2] GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6.

▼B

(5) Per quanto riguarda le tariffe per le domande a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e gli oneri per le revisioni delle autorizzazioni a norma dell'articolo 61 di tale regolamento, ogni scenario di esposizione non deve più essere automaticamente considerato un unico impiego, poiché il numero di impieghi supplementari richiesti in una domanda di autorizzazione o in una relazione di revisione dell'autorizzazione potrebbe non corrispondere al numero di scenari di esposizione inclusi in tali domande.

(6) Occorre inoltre specificare che l'agenzia deve emettere una fattura che copra la tariffa o l'onere di base, nonché tutti gli oneri e le tariffe supplementari, inclusi i casi di domande di autorizzazione congiunte e relazioni di revisione congiunte.

(7) L'agenzia può richiedere le prove dell'applicabilità delle condizioni di riduzione delle tariffe e degli oneri o di esenzione. Al fine di accertare il sussistere di tali presupposti è necessario prescrivere la presentazione di tali prove in una delle lingue ufficiali dell'Unione oppure, qualora esse siano disponibili solo in un'altra lingua, insieme a una traduzione giurata in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

(8) Inoltre, in seguito alla revisione delle tariffe e degli oneri conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 340/2008, in base all'applicabile tasso di inflazione media annuale del 3,1% per il mese di aprile 2012 pubblicato da Eurostat, è opportuno adeguare le tariffe e gli oneri ordinari a tale tasso.

(9) Le tariffe e gli oneri ridotti attuali applicati alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI) devono essere ulteriormente ridotti al fine di minimizzare l'onere normativo e le numerose difficoltà pratiche affrontate dalle PMI per adeguarsi alle prescrizioni REACH, in particolare l'obbligo di registrazione, come indicato nella relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni conformemente all'articolo 117, paragrafo 4, del regolamento REACH e all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento CLP e riesame di taluni elementi del regolamento REACH in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, e all'articolo 138, paragrafi 2, 3 e 6, dello stesso regolamento ([1]).

(10) Per riequilibrare la distribuzione di tariffe e oneri tra diverse classi di dimensione d'impresa è opportuno ridurre ulteriormente le tariffe e gli oneri del 4 % per quanto riguarda la registrazione e del 3,5 % per quanto riguarda l'autorizzazione, tenendo conto, da un lato, dei costi dell'agenzia e dei relativi costi dei servizi forniti dalle autorità competenti degli Stati membri e, dall'altro, dell'ulteriore riduzione di tariffe e oneri per le PMI e del numero di PMI interessate.

(11) L'adeguamento generale delle tariffe e degli oneri è fissato ad un livello tale che, insieme a altre fonti di entrate dell'agenzia a norma dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, è sufficiente a coprire i costi dei servizi forniti.

(12) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 340/2008.

([1]) COM(2013) 49 final, SWD(2013) 25 final.

▼B

(13) Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non deve essere applicato alle domande valide che sono pendenti alla data della sua entrata in vigore.

(14) Poiché le sostanze soggette a un regime transitorio di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere registrate entro il 31 maggio 2013, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 340/2008 è così modificato:

(1) All'articolo 3, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale registrazione prima che essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante."

(2) All'articolo 4, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale registrazione prima che essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante."

▼C1

(3) L'articolo 5 è così modificato:

a) Al paragrafo 2, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:

"Per modificare l'accesso concesso alle informazioni nella registrazione l'agenzia riscuote una tariffa per ogni voce aggiornata, conformemente alle tabelle 3 e 4 dell'allegato III.

Nel caso di un aggiornamento riguardante sommari di studio o sommari esaurienti di studio l'agenzia riscuote una tariffa per ogni sommario di studio o sommario esauriente di studio aggiornato."

b) Al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, nel caso di altri aggiornamenti, l'agenzia respinge l'aggiornamento. Su richiesta del dichiarante l'agenzia estende il secondo termine, purché la richiesta di estensione sia presentata entro il secondo termine. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, l'agenzia respinge la richiesta di aggiornamento."

▼C1

1. Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Qualora l'aggiornamento sia stato respinto perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale aggiornamento prima che esso sia stato respinto non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante."

▼B

(4) All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso di una richiesta che si riferisce a una domanda congiunta l'agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all'allegato IV. Nel caso di una richiesta presentata dal dichiarante capofila l'agenzia riscuote una tariffa ridotta solo dal dichiarante capofila, conformemente all'allegato IV."

(5) All'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora la notifica o la domanda di proroga sia stata respinta perché il fabbricante, l'importatore o il produttore ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe o degli oneri entro i termini, gli importi versati in relazione a tale notifica o domanda di proroga prima essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al soggetto che ha presentato la notifica o la domanda."

(6) All'articolo 8, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'agenzia emette una fattura relativa alla tariffa di base e a ogni tariffa supplementare applicabile, incluso nel caso di una domanda congiunta di autorizzazione."

(7) All'articolo 9, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'agenzia emette una fattura relativa all'onere di base e a ogni onere supplementare applicabile, incluso nel caso di una relazione di revisione congiunta."

(8) All'articolo 13, paragrafo 3, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

"Qualora le prove presentate all'agenzia non siano in una delle lingue ufficiali dell'Unione, tali prove sono corredate di una traduzione giurata in una delle lingue ufficiali."

(9) All'articolo 22 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione rivede inoltre in modo continuo il presente regolamento qualora diventino disponibili informazioni significative relative alle ipotesi di base riguardanti le entrate e le spese previste dell'agenzia. Entro il 31 gennaio 2015 la Commissione rivede il presente regolamento al fine di apportare eventuali modifiche, se del caso, tenendo conto in particolare dei costi dell'agenzia e dei costi relativi ai servizi forniti dalle autorità competenti degli Stati membri."

▼B

(10) Gli allegati da I a VIII del regolamento (CE) n. 340/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide che sono pendenti il 22 marzo 2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

	Presentazione individuale	Presentazione congiunta
Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate	1 714 EUR	1 285 EUR
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate	4 605 EUR	3 454 EUR
Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate	12 317 EUR	9 237 EUR
Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate	33 201 EUR	24 901 EUR

Tabella 2

Tariffe ridotte per le pmi

	Media impresa (presentazione individuale)	Media impresa (presentazione congiunta)	Piccola impresa (presentazione individuale)	Piccola impresa (presentazione congiunta)	Microimpresa (presentazione individuale)	Microimpresa (presentazione congiunta)
Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate	1 114 EUR	835 EUR	600 EUR	450 EUR	86 EUR	64 EUR
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate	2 993 EUR	2 245 EUR	1 612 EUR	1 209 EUR	230 EUR	173 EUR
Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate	8 006 EUR	6 004 EUR	4 311 EUR	3 233 EUR	616 EUR	462 EUR
Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate	21 581 EUR	16 185 EUR	11 620 EUR	8 715 EUR	1 660 EUR	1 245 EUR

▼B

ALLEGATO II

Tariffe per le registrazioni presentate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3 o dell'articolo 19 del regolamento (CE) n 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

	Presentazione individuale	Presentazione congiunta
Tariffa	1 714 EUR	1 285 EUR

Tabella 2

Tariffe ridotte per le pmi

	Media impresa (presentazione individuale)	Media impresa (presentazione congiunta)	Piccola impresa (presentazione individuale)	Piccola impresa (presentazione congiunta)	Microimpresa (presentazione individuale)	Microimpresa (presentazione congiunta)
Tariffa	1 114 EUR	835 EUR	600 EUR	450 EUR	86 EUR	64 EUR

▼B

ALLEGATO III

Tariffe per l'aggiornamento delle registrazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio

	Presentazione individuale	Presentazione congiunta
Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate	2 892 EUR	2 169 EUR
Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate	10 603 EUR	7 952 EUR
Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate	31 487 EUR	23 616 EUR
Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate	7 711 EUR	5 783 EUR
Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate	28 596 EUR	21 447 EUR
Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate	20 885 EUR	15 663 EUR

Tabella 2

Tariffe ridotte per pmi per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio

	Media impresa (presentazione individuale)	Media impresa (presentazione congiunta)	Piccola impresa (presentazione individuale)	Piccola impresa (presentazione congiunta)	Microimpresa (presentazione individuale)	Microimpresa (presentazione congiunta)
Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate	1 880 EUR	1 410 EUR	1 012 EUR	759 EUR	145 EUR	108 EUR
Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate	6 892 EUR	5 169 EUR	3 711 EUR	2 783 EUR	530 EUR	398 EUR
Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate	20 467 EUR	15 350 EUR	11 021 EUR	8 265 EUR	1 574 EUR	1 181 EUR
Da 1-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate	5 012 EUR	3 759 EUR	2 699 EUR	2 024 EUR	386 EUR	289 EUR
Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate	18 587 EUR	13 940 EUR	10 008 EUR	7 506 EUR	1 430 EUR	1 072 EUR
Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate	13 575 EUR	10 181 EUR	7 310 EUR	5 482 EUR	1 044 EUR	783 EUR

▼B

Tabella 3

Tariffe per altri aggiornamenti

Tipo di aggiornamento			
Modifica dell'identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica	1 607 EUR		
Tipo di aggiornamento		**Presentazione individuale**	**Presentazione congiunta**
Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda:	Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi	EUR 4 820	EUR 3 615
	Fascia di tonnellaggio pertinente	EUR 1 607	EUR 1 205
	Sommario di studio o sommario esauriente di studio	EUR 4 820	EUR 3 615
	Informazioni nella scheda di dati di sicurezza	EUR 3 213	EUR 2 410
	Nome commerciale della sostanza	EUR 1 607	EUR 1 205
	Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 non soggette a un regime transitorio	EUR 1 607	EUR 1 205
	Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi	EUR 1 607	EUR 1 205

Tabella 4

Tariffe ridotte per pmi per altri aggiornamenti

Tipo di aggiornamento		Media impresa		Tipo di aggiornamento		Media impresa	
Modifica dell'identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica		EUR 1 044		EUR 562		EUR 80	
Tipo di aggiornamento		**Media impresa (presentazione individuale)**	**Media impresa (presentazione congiunta)**	**Piccola impresa (presentazione individuale)**	**Piccola impresa (presentazione congiunta)**	**Micro-impresa (presentazione individuale)**	**Micro-impresa (presentazione congiunta)**
Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda:	Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi	EUR 3 133	EUR 2 350	EUR 1 687	EUR 1 265	EUR 241	EUR 181
	Fascia di tonnellaggio pertinente	EUR 1 044	EUR 783	EUR 562	EUR 422	EUR 80	EUR 60

▼B

Tipo di aggiornamento		Media impresa		Tipo di aggiornamento		Media impresa	
	Sommario di studio o sommario esauriente di studio	EUR 3 133	EUR 2 350	EUR 1 687	EUR 1 265	EUR 241	EUR 181
	Informazioni nella scheda di dati di sicurezza	EUR 2 088	EUR 1 566	EUR 1 125	EUR 843	EUR 161	EUR 120
	Nome commerciale della sostanza	EUR 1 044	EUR 783	EUR 562	EUR 422	EUR 80	EUR 60
	Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 non soggette a un regime transitorio	EUR 1 044	EUR 783	EUR 562	EUR 422	EUR 80	EUR 60
	Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi	EUR 1 044	EUR 783	EUR 562	EUR 422	EUR 80	EUR 60

▼B

ALLEGATO IV

Tariffe per le domande a norma dell'articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (CE) n 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Oggetto della domanda di riservatezza	Presentazione individuale	Presentazione congiunta
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi	4 820 EUR	3 615 EUR
Fascia di tonnellaggio pertinente	1 607 EUR	1 205 EUR
Sommario di studio o sommario esauriente di studio	4 820 EUR	3 615 EUR
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza	3 213 EUR	2 410 EUR
Nome commerciale della sostanza	1 607 EUR	1 205 EUR
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 non soggette a un regime transitorio	1 607 EUR	1 205 EUR
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi	1 607 EUR	1 205 EUR

Tabella 2

Tariffe ridotte per le pmi

Oggetto della domanda di riservatezza	Media impresa (presentazione individuale)	Media impresa (presentazione congiunta)	Piccola impresa (presentazione individuale)	Piccola impresa (presentazione congiunta)	Microimpresa (presentazione individuale)	Microimpresa (presentazione congiunta)
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi	3 133 EUR	2 350 EUR	1 687 EUR	1 265 EUR	241 EUR	181 EUR
Fascia di tonnellaggio pertinente	1 044 EUR	783 EUR	562 EUR	422 EUR	80 EUR	60 EUR
Sommario di studio o sommario esauriente di studio	3 133 EUR	2 350 EUR	1 687 EUR	1 265 EUR	241 EUR	181 EUR
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza	2 088 EUR	1 566 EUR	1 125 EUR	843 EUR	161 EUR	120 EUR
Nome commerciale della sostanza	1 044 EUR	783 EUR	562 EUR	422 EUR	80 EUR	60 EUR

▼B

Oggetto della domanda di riservatezza	Media impresa (presentazione individuale)	Media impresa (presentazione congiunta)	Piccola impresa (presentazione individuale)	Piccola impresa (presentazione congiunta)	Microimpresa (presentazione individuale)	Microimpresa (presentazione congiunta)
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 non soggette a un regime transitorio	1 044 EUR	783 EUR	562 EUR	422 EUR	80 EUR	60 EUR
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi	1 044 EUR	783 EUR	562 EUR	422 EUR	80 EUR	60 EUR

▼B

ALLEGATO V

Tariffe e oneri per la notifica di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) a norma dell'articolo 9 del Regolamento (CE) n 1907/2006

Tabella 1

Tariffe per la notifica di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

Tariffa ordinaria	536 EUR
Tariffa ridotta per medie imprese	348 EUR
Tariffa ridotta per piccole imprese	187 EUR
Tariffa ridotta per microimprese	27 EUR

Tabella 2

Oneri per la proroga dell'esenzione ppord

Onere ordinario	1 071 EUR
Onere ridotto per medie imprese	696 EUR
Onere ridotto per piccole imprese	375 EUR
Onere ridotto per microimprese	54 EUR

▼B

ALLEGATO VI

Tariffe per le domande di autorizzazione a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Tariffa di base	53 300 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	10 660 EUR
Tariffa supplementare per impiego	10 660 EUR
Tariffa supplementare per richiedente	Se il richiedente supplementare non è una PMI: 39 975 EUR
	Se il richiedente supplementare è una media impresa: 29 981 EUR
	Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17 989 EUR
	Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR

Tabella 2

Tariffe ridotte per medie imprese

Tariffa di base	39 975 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	7 995 EUR
Tariffa supplementare per impiego	7 995 EUR
Tariffa supplementare per richiedente	Se il richiedente supplementare è una media impresa: 29 981 EUR
	Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17 989 EUR
	Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR

Tabella 3

Tariffe ridotte per piccole imprese

Tariffa di base	23 985 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	4 797 EUR
Tariffa supplementare per impiego	4 797 EUR
Tariffa supplementare per richiedente	Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17 989 EUR
	Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR

Tabella 4

Tariffe ridotte per le microimprese

Tariffa di base	5 330 EUR
Tariffa supplementare per sostanza	1 066 EUR
Tariffa supplementare per impiego	1 066 EUR
Tariffa supplementare per richiedente	Richiedente supplementare: 3 998 EUR

▼B

ALLEGATO VII

Oneri per la revisione di un'autorizzazione a norma dell'articolo 61 del regolamento (CE) n 1907/2006

Tabella 1

Oneri ordinari

Onere di base	53 300 EUR
Onere supplementare per impiego	10 660 EUR
Onere supplementare per sostanza	10 660 EUR
Onere supplementare per richiedente	Se il richiedente supplementare non è una PMI: 39 975 EUR
	Se il richiedente supplementare è una media impresa: 29 981 EUR
	Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17 989 EUR
	Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR

Tabella 2

Oneri ridotti per medie imprese

Onere di base	39 975 EUR
Onere supplementare per impiego	7 995 EUR
Onere supplementare per sostanza	7 995 EUR
Onere supplementare per richiedente	Se il richiedente supplementare è una media impresa: 29 981 EUR
	Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17 989 EUR
	Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR

Tabella 3

Oneri ridotti per piccole imprese

Onere di base	23 985 EUR
Onere supplementare per impiego	4 797 EUR
Onere supplementare per sostanza	4 797 EUR
Onere supplementare per richiedente	Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17 989 EUR
	Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR

Tabella 4

Oneri ridotti per microimprese

Onere di base	5 330 EUR
Onere supplementare per impiego	1 066 EUR
Onere supplementare per sostanza	1 066 EUR
Onere supplementare per richiedente	Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR

▼B

ALLEGATO VIII

Tariffe per i ricorsi a norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Ricorso contro una decisione a norma:	Tariffa
dell'articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006	2 356 EUR
dell'articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006	4 712 EUR
dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006	7 069 EUR

Tabella 2

Tariffe ridotte per le pmi

Ricorso contro una decisione a norma:	Tariffa
dell'articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006	1 767 EUR
dell'articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006	3 534 EUR
dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006	5 301 EUR»